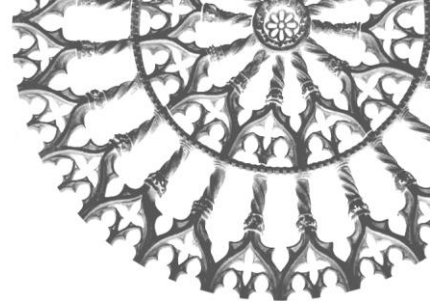




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.187

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

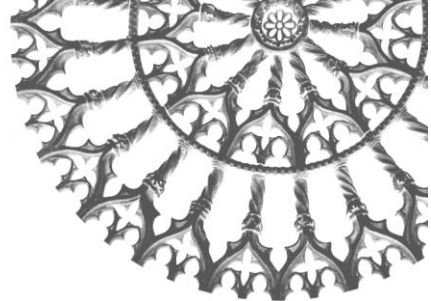
L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**, legalmente convocato con avviso n. **132708** del **12/12/2024** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, **nella sede comunale**, alle ore **10:10**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Vice Segretario Generale avv. Domenico de Nardis**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	Sì	18	NARDECCHIA Gloria	Sì
2	ALBANO Stefano	Sì	19	PADOVANI Gianni	Sì
3	BONTEMPO Daniela	Sì	20	PAGLIARICCIO Claudia	Sì
4	CASTELLANI Maura	Sì	21	PALUMBO Stefano	No
5	COCOCETTA Laura	Sì	22	PERSICHETTI Katia	Sì
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	No
7	D'ANGELO Silvia	Sì	24	ROMANO Paolo	Sì
8	DEL BEATO Tiziana	Sì	25	ROTELLINI Lorenzo	Sì
9	FACCIA Luigi	Sì	26	SANTANGELO Roberto	Sì
10	FERELLA Daniele	Sì	27	SANTELLA Guglielmo	Sì
11	FLAMINI Stefano	Sì	28	SCIMIA Leonardo	Sì
12	FRULLO Fabio	Sì	29	SCIMIA Massimo	Sì
13	GIANNANGELI Simona	Sì	30	SERPETTI Elia	Sì
14	IANNI Maria Luisa	Sì	31	TOMASSONI Alessandro	Sì
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	Sì
16	MACCARONE Alessandro	Sì	33	VITTORINI Livio	Sì
17	MARINELLI Gianluca	Sì		Totali	29

Partecipano alla seduta il Vicesindaco e gli assessori Tinari, Colonna, Giuliani, Tursini e Cucchiarella. Partecipa altresì il consigliere straniero aggiunto Ibrahimi. Il Presidente giustifica l'assenza dell'assessore Taranta. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 29 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Dall'inizio della seduta

Entrano Palumbo (30) e Pezzopane (31) alle ore 10.25.

Esce Massimo Scimia (30) alle ore 10.35.

Entra Massimo Scimia (31) alle ore 10.40

Esce Tomassoni (30) alle ore 10.45.

Esce Santangelo (29) alle ore 10.50 e assume la presidenza il vicepresidente Ferella.

Entra Daniele D'Angelo (30) alle ore 10.50.

Entra Santangelo (31) alle 10.55 e riassume la presidenza.

Appello alle ore 11.10 per la ripresa dei lavori dopo la sospensione. Risultano presenti n. 31 consiglieri: Biondi, Albano, Bontempo, Castellani, Cococchetta, Daniele D'Angelo, Silvia D'Angelo, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Frullo, Giannangeli, Ianni, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Padovani, Pagliariccio, Palumbo, Persichetti, Pezzopane, Romano, Rotellini, Santangelo, Santella, Leonardo Scimia, Massimo Scimia, Serpetti, Verini, Vittorini.

Esce Giannangeli (30) alle ore 11.15.

Entra Giannangeli (31) alle ore 11.25.

Esce Frullo (30) alle ore 11.25.

Prima di introdurre l'esame della proposta di deliberazione iscritta al punto n. 4 dell'originario ordine del giorno, avente ad oggetto *Imposta municipale propria (Imu): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025*, il Presidente concede la parola sull'ordine dei lavori al consigliere Padovani e, successivamente, al consigliere Verini, che pongono dei quesiti sui quali il Presidente chiama a rispondere il Segretario generale facente funzioni.

Entra Frullo (31) alle ore 11.30.

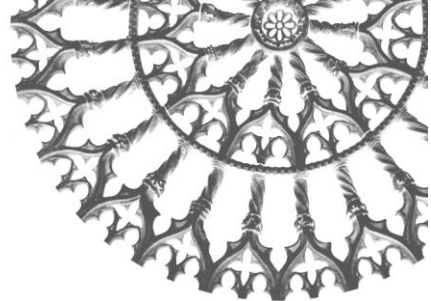
Successivamente all'intervento del Segretario generale facente funzioni, il Presidente chiede al vicesindaco di illustrare la proposta di deliberazione sopra dettagliata.

Esce Flamini (30) alle ore 11.35.

A seguire, prendendo atto che non ci sono richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il provvedimento nel seguente testo:



Comune dell'Aquila



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

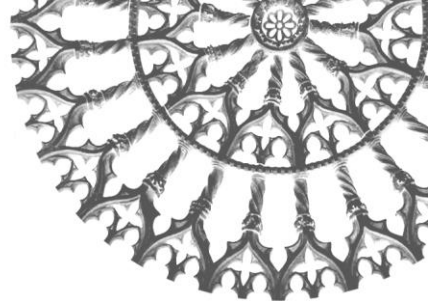
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 18.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 21.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;

ATTESO CHE

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), dello stesso decreto prevede che *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:*
 - c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*



Comune dell'Aquila

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

ATTESO INOLTRE CHE il decreto interministeriale del 25 luglio 2023, avente ad oggetto *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali;

RICHIAMATE

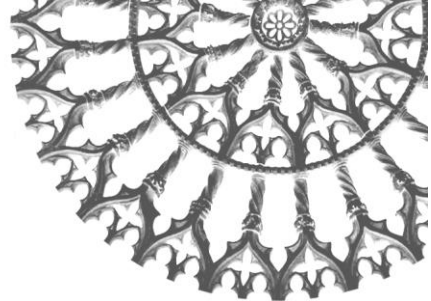
- la Legge di Bilancio per l'anno 2023 del 29 dicembre 2022 n. 197;
- la Legge di Bilancio per l'anno 2024 del 30 dicembre 2023 n. 213;

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata *“... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...”;*
- con l'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della medesima legge prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;*

DATO ATTO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019,

- con il **comma 738**, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

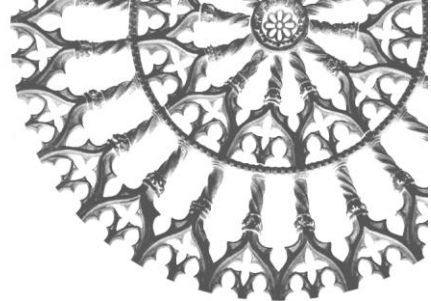


Comune dell'Aquila

- con il medesimo comma 738 ha introdotto la nuova disciplina dell'IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei successivi commi dal 739 al 783;
- con il **comma 739** ha stabilito che *“L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,”*;
- con il **comma 780**, ha abrogato le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013; di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

OSSERVATO AL RIGUARDO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019,

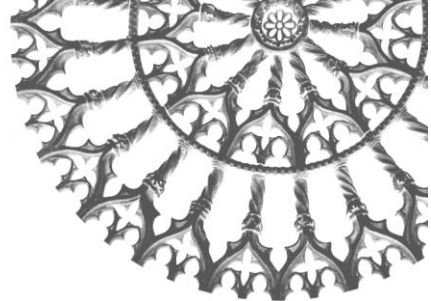
- con il **comma 740**, ha stabilito che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;
- con il **comma 741**, ha stabilito quali sono le fattispecie imponibili della nuova IMU, e cioè il fabbricato, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, e riporta la definizione di ogni fattispecie;
- con il **comma 742** ha sancito che *“Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.”*;
- con il **comma 743** ha definito che *“I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”*;
- con i **commi dal 745 al 747** ha stabilito la base imponibile della nuova IMU definendone dettagliatamente l'individuazione per ognuna delle fattispecie individuate al comma 741;
- con il **comma 748** ha previsto che *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il*



Comune dell'Aquila

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”;

- con il successivo **comma 749** ha previsto che *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*
- con il **comma 750** ha previsto inoltre che *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;*
- con il **comma 751** ha previsto che *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”.* In merito, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, l'art. 1, comma 769 ultimo periodo, della Legge n. 160/2019 prevede che il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione IMU, previsto al comma 769, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.;
- con il **comma 752** ha previsto che *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- con il **comma 753** ha previsto che *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”* In merito il **comma 744** ha sancito che *“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;*
- con il **comma 754** ha previsto che *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni,*



Comune dell'Aquila

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019,

- con il **comma 758** ha stabilito che “Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”;

- con il successivo **comma 759** ha stabilito che “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

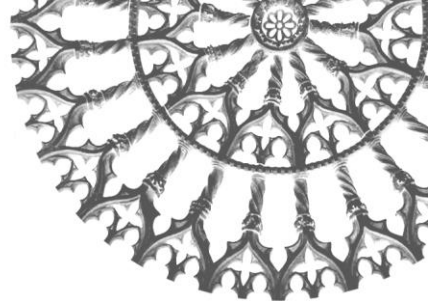
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì,



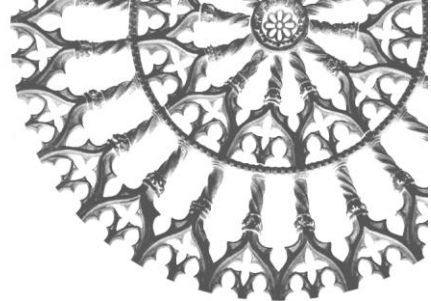
Comune dell'Aquila

le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.”;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019,

- con il **comma 760** ha stabilito che “*Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.*”;
- con il successivo **comma 761** ha previsto che “*L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*”;
- con il susseguente **comma 762** ha stabilito che “*In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*”;
- con il **comma 763** ha statuito che “*Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito*



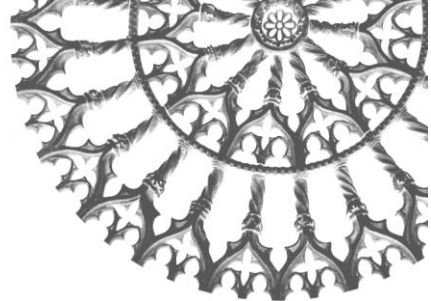
Comune dell'Aquila

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. “;

- con il **comma 764** ha previsto che “In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”;
- con il successivo **comma 765** ha previsto che “Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,”;
- con il **comma 767** ha stabilito che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. (1) In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”;
- con il **comma 768** ha stabilito che “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;

CONSIDERATO INFINE CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019,

- con il **comma 769** ha statuito che “I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni

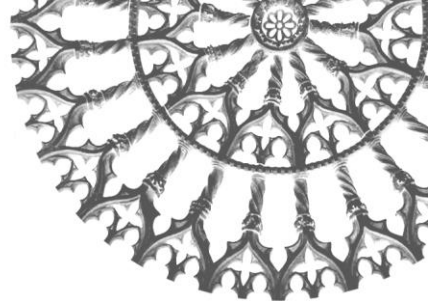


Comune dell'Aquila

successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.”;

- con il susseguente **comma 770** ha stabilito che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno..... .”;
- con il **comma 774** ha previsto che “In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;
- con il **comma 775** ha previsto inoltre che “In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.”;
- con il **comma 776** ha stabilito che” Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;



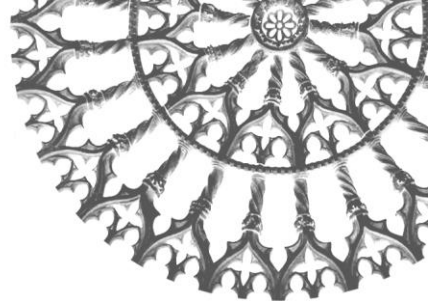
Comune dell'Aquila

RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 1, **comma 756**, della Legge n. 160/2019, successivamente modificato con l'art. 1, comma 837, lettera a) della Legge n. 197/2022, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*;
- il successivo comma **757** che a sua volta sancisce *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- il Ministero delle Finanze, di seguito “MEF”, con Decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 ed ha inoltre stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto, di seguito “Prospetto aliquote”;
- sul sito del MEF, Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, è stato rilasciato un apposito applicativo “Inserimento nuovo prospetto aliquote” allo scopo di consentire a tutti i comuni di elaborare il “Prospetto aliquote”;
- lo stesso MEF, in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della Legge n. 160 del 2019, ha ritenuto che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del “Prospetto aliquote” dovesse essere fissato dall'anno di imposta 2024;
- lo stesso Ministero con comunicato del 21 settembre 2023, allo scopo di consentire ai comuni, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorietà sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, ha reso disponibile sino al mese di ottobre 2023 l'applicativo “Inserimento nuovo prospetto aliquote” ed ha provveduto a



Comune dell'Aquila

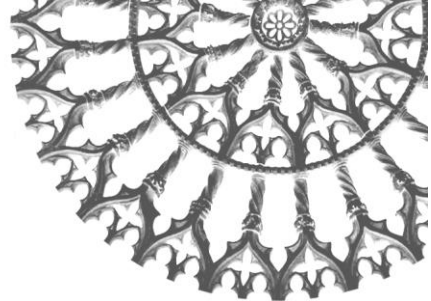
pubblicare le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”;

DATO ATTO CHE

- questo Ente nell’anno 2023 ha provveduto a testare l’applicativo informatico e pertanto ad elaborare il “Prospetto aliquote” individuato nella “Lista dei prospetti inseriti” con il codice id 2182;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 191 del 18 dicembre 2022, ha approvato le aliquote e detrazioni IMU per l’anno d’imposta 2024 riportando all’interno dello stesso atto il prospetto aliquote di test elaborato con il codice id 2182;

PRESO ATTO CHE

- l’art. 6-ter, comma 1, del Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha stabilito che “In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025.”;
- il MEF, con il decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, ha apportato le modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all’IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023;
- il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 27 settembre 2024, ha precisato che l’applicazione informatica fornita ai Comuni, per individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU ed elaborare e trasmettere il “Prospetto delle aliquote”, è disponibile in via definitiva nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale a decorrere dalla seconda metà del mese di ottobre 2024. Con lo stesso comunicato sono state pubblicate anche le linee guida aggiornate per l’utilizzo dell’applicazione informatica;
- lo stesso Dipartimento, con successivo comunicato del 31 ottobre 2024, ha informato i Comuni della effettiva operatività, all’interno del Portale del federalismo fiscale nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, dell’applicazione informatica attraverso cui individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025;
- **DATO ATTO IN MERITO CHE** questo Ente, in conformità a quanto riportato nel decreto MEF del 6 settembre 2024 e delle linee guida aggiornate, ha provveduto ad inserire nell’applicativo informatico il “Prospetto aliquote” individuato nella “Lista dei prospetti inseriti” con il codice id 1738 riferito all’anno 2025;



Comune dell'Aquila

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 1 lettera j), del decreto interministeriale del 25 luglio 2023, di aggiornamento del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, stabilisce che *“Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.”*;
- alla lettera k) dello stesso comma è previsto il processo della fasi di approvazione del Bilancio degli Enti locali e più precisamente che *“L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.”*;

RIPORTATO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento IMU e TARI con deliberazione n. 64/2020, successivamente modificato con delibere n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023 e n. 190/2023;

CONSIDERATO CHE il vigente Regolamento e il “Prospetto delle aliquote IMU”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono conformi alla volontà di mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale del prelievo tributario IMU;

RITENUTO necessario approvare le aliquote IMU 2025, così come riportate nel “Prospetto aliquote” individuato con il codice id 1738 riferito all'anno 2025 ed elaborato con l'applicativo presente sul sito del MEF – Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, come di seguito evidenziate:



Comune dell'Aquila

Prospetto aliquote IMU - Comune di L'AQUILA

ID Prospetto 1738 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,01%
Terreni agricoli	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01%

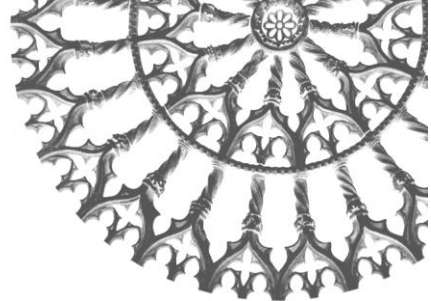
VISTI

- i D.P.R. n. 601/1973, n. 616/1977;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 77/2009, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 68/2014, n. 160/2019, n. 159 e n. 178/2020 e n. 197/2022;
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005 e n. 23/2011;
- i D.L. n. 557/1993, n. 39/2009, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 16/2014 e n. 18, n. 33, n. 34, n. 104, n. 125, n. 137, n. 149, n. 154, n. 157 del 2020 e n. 4/2022;
- il decreto interministeriale del 25 luglio 2023;
- il decreto del MEF del 6 settembre 2024;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64/2020, n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45, n. 190, n. 191 n.194 e n. 195 del 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 2023;
- il "Prospetto aliquote" codice id 1738 riferito all'anno 2025

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.



Comune dell'Aquila



Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, riportate nel "Prospetto aliquote" individuato con il codice id 1738 riferito all'anno 2025 ed elaborato con l'applicativo presente sul sito del MEF – Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, come di seguito riportate:

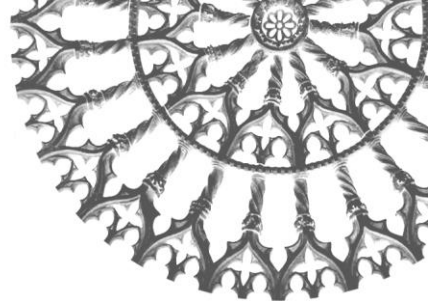
Prospetto aliquote IMU - Comune di L'AQUILA

ID Prospetto 1738 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

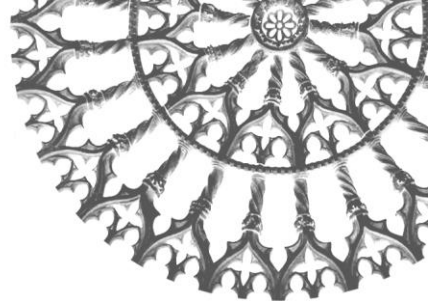
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,01%
Terreni agricoli	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01%



Comune dell'Aquila

- di stabilire, per l'annualità 2025, l'importo di € 200,00 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- di stabilire inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza.



Comune dell'Aquila

La deliberazione viene approvata con il risultato che segue, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti: 30
- Consiglieri votanti: 20
- Voti favorevoli: 20 (Biondi, Bontempo, Castellani, Cococchetta, Silvia D'Angelo, Daniele D'Angelo, Del Beato, Faccia, Ferella, Frullo, Ianni, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Santangelo, Santella, Leonardo Scimia, Vittorini).

La trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula, insieme con i pareri di legge, all'emendamento e agli altri allegati, è unita al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
15/11/2024

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
15/11/2024

FIRMA
Tiziano Amorosi

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,01%
Terreni agricoli	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- Viste la L.208 del 2015
- Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta a mezzo mail del 19.11.2024;
- Vista la delibera di G.C. n. 505 del 15.11.2024;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 provvisorio del 19/11/2024;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025".

In teleconferenza, 27 novembre 2024

Angelo De Medio

Carolina Pace

Domenico Marrollo





CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA STRAORDINARIA di I CONVOCAZIONE

Venerdì 20 dicembre 2024 – ore 09:00

Sede Municipale di Palazzo Margherita

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 4 – “Imposta Municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazione per l’anno 2025.”

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Prego Consigliere sull'ordine lavori

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIANNI PADOVANI

Grazie Presidente. Ancora non riceviamo i pareri dei vari emendamenti però, a prescindere questo, volevo chiedere al Segretario un suo parere sull'articolo 49 del TUEL, che dice che sulle proposte di deliberazione, anche sugli emendamenti, nel caso anche i pareri fossero, sia quelli tecnici e quelli contabili fossero negativi, si può portare lo stesso in discussione in Consiglio comunale se c'è una valida motivazione. No, vorrei capire se è così e, quindi, il motivo per cui a questo punto non vengono portati gli emendamenti in discussione, soltanto per una questione politica. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Consigliere Verini prego

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ENRICO VERINI

Sì, io concordo con la richiesta e al Segretario aggiungo anche di fare una valutazione rispetto a quell'atto endo-procedimentale che è appunto l'acquisizione del parere. Perché i pareri possono essere facoltativi, obbligatori e vincolanti lo sappiamo, o vincolanti. Facoltativo quando si può o meno richiedere, obbligatorio quando bisogna necessariamente richiederlo, vincolante quando, sia nel caso che sia facoltativo, sia nel caso che sia obbligatorio, una volta acquisito bisogna conformarsi al suo contenuto. Ora io vorrei che la valutazione che ha chiesto il Consigliere Padovani venga fatta anche alla luce di questo mio, di questa mia aggiunta. Cioè l'articolo 49 permette dalla lettura di votare una qualsiasi deliberazione, pur in presenza di un parere contrario, qualora nell'atto della votazione si superi quel parere negativo, attraverso una motivazione che deve essere chiaramente espressa. Quindi alla luce di questo ragionamento, c'è il parere di legittimità, che può essere di legittimità rispetto alle norme giuridiche, un parere di legittimità tecnica, ossia fondato su regole tecnico scientifiche e poi c'è un parere di opportunità, se contiene un giudizio circa la convenienza o meno sull'emanazione del provvedimento in questione. Noi in questo caso, questa è la domanda, siamo di fronte a che tipo di parere? Vincolante o meno? Perché se è vincolante, però ce lo dovete chiarire, ossia se noi necessariamente dobbiamo conformarci al suo contenuto ci può stare il fatto che oggi non discutiamo.

Ma se è un parere obbligatorio e non vincolante, non può essere sottratta all'organo la possibilità di superarlo attraverso anche un'adeguata motivazione, ossia di votare una delibera o un emendamento anche contrariamente a ciò che dice. Questa è la domanda specifica che facciamo al Segretario, perché io veramente non la so, cioè voglio capirla io per primo

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Grazie Consigliere Verini. Faccio mie le vostre proposte e chiedo al Segretario di dare una risposta ai due quesiti

INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI DOMENICO DE NARDIS

Allora Signor Presidente, Signori Consiglieri, l'ipotesi che si fa è con riferimento all'articolo 49 del Testo Unico, il quale però è dosato per la formulazione dei pareri in ordine a proposte deliberative. Nel caso di specie, invece, applichiamo prudentemente il principio *distingue frequenter*. Dobbiamo distinguere tra la proposta deliberativa e la proposta di modifica della proposta deliberativa. Nel caso della proposta deliberativa l'iter profilato, e c'è poco da ridere...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Consiglieri però avete fatto una domanda sta rispondendo il Segretario, almeno ascoltatelo, altrimenti lo interrompo e andiamo avanti

INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI DOMENICO DE NARDIS

Nel caso di specie la proposta deliberativa è formulata con i pareri di legge, sarà trasmessa al Consiglio comunale da chi ha potestà di proposta deliberativa che non è soltanto la Giunta. Nel caso di specie sono proposte di Giunta, si presentano quindi munite di tutti quanti pareri. Il regolamento di contabilità del di cui è munito il Comune dell'Aquila, approvato con la consiliare deliberazione numero 53 del 23 aprile 2021, efficace a termini di legge, infatti distingue tra, dedica l'articolo 25 al processo di formazione del bilancio e disciplina distintamente il come si propongono e sono scrutinate dagli organi che devono esprimere i pareri, le proposte, la proposta deliberativa e gli allegati, e poi distingue opportunamente o, comunque, distingue al comma 8 la fattispecie degli emendamenti cioè degli atti modificativi della proposta di deliberazione. E dice ...(inc.) il regolamento: *“gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio*

finanziario”, salto il pezzo, “gli emendamenti potranno essere posti in discussione ed in approvazione solo se completi dei pareri sopra indicati tutti e due positivi”. Per cui tornando al tema che poneva il Consigliere Verini nel caso di specie il parere non soltanto è obbligatorio ma è anche vincolante, sicché senza questi pareri non è possibile, come dice il regolamento, che gli emendamenti possano essere posti in discussione e in approvazione

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Allora grazie Segretario. Passiamo al punto numero 4. Prego il Vicesindaco di illustrare la delibera sull'IMU

INTERVENTO DEL VICESINDACO RAFFAELE DANIELE

Grazie Presidente. Soltanto per spiegare all'amico Verini, Enrico è come se adesso in una seduta di bilancio ciascuno di voi facesse 10 emendamenti in cui si tolgono 20 milioni di euro e si danno a chi che sia senza una copertura finanziaria, con il parere negativo manderemo in dissesto il comune. Per questo il parere di natura contabile è una forma di garanzia per questo. Tornando a noi, per quanto riguarda l'IMU abbiamo un regolamento che ricalca quello dell'anno precedente, quindi avremo tutte le detrazioni che derivano dalla normativa nazionale che noi mutuiamo e le aliquote sono 0,60 per abitazione principale, ma soltanto per le categorie catastali A1, A8, e A9, quindi quelle di lusso, perché sulle altre non si paga l'IMU sulla prima casa, 0,10 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 1,01 per immobile ad uso produttivo classificato il gruppo catastale D, quindi abbiamo alberghi pensioni, teatri, istituti di credito, fabbricati locali per esercizi sportivi e stabilimenti, o fabbriche nei quali si svolge un attività intesa a produrre un bene economico. 1,01 per i terreni agricoli, 1,01 per le are fabbricabili, 1,01 per immobili diversi all'abitazione principale. Queste sono le tariffe

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Grazie Vicesindaco. Apriamo la discussione generale. Non ho interventi in discussione generale, votiamo la delibera per appello nominale. Prego il Segretario

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei presenti votanti

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Punto n. 4 all'ordine del giorno: con 20 favorevoli e nessun contrario l'Imposta Municipale dell'IMU è approvata.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
DE NARDIS DOMENICO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 10-07-2024 14:23:12 a: 10-07-2027 01:00:00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Santangelo Roberto
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27/02/2023 a: 27/02/2026